



CITTA' DI CORSICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 24/10/2024

L'anno 2024 addì 24 del mese di ottobre alle ore 21:20 nella sala consiliare Pietro Sanua sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO	Presente	SPAGNUOLO ANGELO	Presente
CASARINI GIANDOMENICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
ASTORI ILARIO	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
BOSI IACOPO	Assente	VITALI GIANLUCA	Presente
LAGONA GIUSEPPE	Presente	ERRANTE FILIPPO	Assente
CAIMI SABRINA	Presente	MAGISANO FRANCESCO	Presente
MERLINO DOMENICO	Presente	POGLIAGHI RITA	Presente
RAMPONI PIERLUIGI	Assente	MEI ROBERTO	Assente
ROMANO ANDREA	Presente	RIGGIO MARIA	Presente
SPACCINI LUIGINA	Presente	INFOSINI GIUSEPPE	Presente
GATTA SILVANA	Presente	RAPETTI LUIGI	Assente
GESMUNDO MARCO	Assente	SACCINTO ANTONIO	Presente
CABRERA MAYRA	Assente		

Totale presenti: 18

Totale assenti: 7

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune, Dott. BERTEZZOLO UMBERTO.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara	Presente	Assessore MAGNONI Maurizio	Presente
Assessore BERTINI Andrea	Presente	Assessora RENNA Giulia	Assente
Assessora CRISAFULLI Angela	Presente	Assessore SALCUNI Stefano	Presente
Assessore DI STEFANO Francesco	Presente		

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CORSICO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CORSICO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ha la finalità di promuovere il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente Locale in materia di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106", al titolo VII "Dei rapporti con gli enti pubblici" all'art. 55 prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS), attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)»;

Richiamato il DM 31 marzo 2021 n. 72 recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117 del 2017";

Considerato che:

- il legislatore è tenuto - ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale - a «favorire» gli Enti del Terzo Settore, espressione qualificata dall'iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a "sostegno" delle attività, bensì anche ad "integrazione" delle stesse con quelle della Pubblica Amministrazione;
- in tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione, declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore;
- nel diritto dell'Unione europea i Trattati non impongono alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;
- i principi sopra accennati richiedono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS);
- tale coinvolgimento, per le modalità con cui è previsto si realizzi, non determina una semplice "sottrazione" rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, bensì l'applicazione di altre norme

che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;

Atteso che:

- l'art. 6 del Codice dei Contratti Pubblici (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) cita testualmente *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”*;
- il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del Codice del Terzo Settore, è - per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale - fondato sulla corresponsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese;
- il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte; il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia;
- la centralità del ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) è da ricondurre alla circostanza che essi sono (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020) rappresentativi della “società solidale” e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”;

Dato atto che, per rendere operativi i principi e gli indirizzi sopra richiamati, si rende necessario predisporre un testo regolamentare in grado di definire i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore;

Rilevato che l'approvando Regolamento:

- si applica a tutti i rapporti di collaborazione previsti dagli artt. 55 e 56 del Dlgs. 117/2017 finalizzati all'attivazione di modelli organizzativi di amministrazione condivisa con Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del Dlgs 117/2017, non fondati sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi bensì sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubblico-private finalizzati alla programmazione e alla progettazione, in comune, di servizi e interventi secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- potrà essere applicato dall'Ambito Distrettuale in forza di conforme deliberazione assunta dagli Organi competenti.

Preso atto del testo del documento elaborato dagli uffici competenti avente per oggetto “Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune di Corsico e gli enti del terzo settore” composto da n. 26 articoli, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Dato atto che, il testo del regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al firmatario, al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche o atti endoprocedimentali;

Illustra l'argomento il Sindaco;

Interviene il Consigliere Roberto Masiero.

La trascrizione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e la discussione risulta altresì riproducibile dalla registrazione della seduta svoltasi in diretta streaming e presente sul sito web istituzionale del Comune di Corsico.

Con votazione palese espressa dai n. 18 Consiglieri Comunali presenti e votanti con il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 2 (Francesco Magisano, Antonio Saccinto)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il testo del documento avente per oggetto: “Regolamento sui rapporti di collaborazione tra il Comune di Corsico e gli enti del terzo settore” composto da n. 26 articoli, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);
2. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, del Comune di Corsico per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Presidente del Consiglio
CASARINI GIANDOMENICO**

**Il Vice Segretario Generale
BERTEZZOLO UMBERTO**



**CITTA'
DI CORSICO**

**REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CORSICO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

(ARTT. 55 E 56 DEL DLGS 3 LUGLIO 2017 N. 117)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 3 - PRINCIPI.....	3
TITOLO II - GLI STUMENTI DI COLLABORAZIONE	4
ART. 4 - TIPOLOGIE.....	4
CAPO I - LA CO-PROGRAMMAZIONE	4
ART. 5 - DEFINIZIONE.....	4
ART. 6 - OBIETTIVO.....	4
ART. 7 - REQUISITI ENTE DEL TERZO SETTORE	4
ART. 8 - ITER PROCEDURALE.....	4
CAPO II - LA CO-PROGETTAZIONE	5
ART. 9 - DEFINIZIONE.....	5
ART. 10 - OBIETTIVO.....	5
ART. 11 - REQUISITI ENTE DEL TERZO SETTORE	6
ART. 12 - ITER PROCEDURALE.....	6
ART. 13 - INIZIATIVA DEL PRIVATO SOCIALE.....	7
ART. 14 - RISORSE PUBBLICO-PRIVATE	8
ART. 15 - RIMBORSI.....	8
ART. 16 - FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO	9
CAPO III - IL CONVENZIONAMENTO EX-ART. 56 DLGS. 117/2017.....	10
ART. 17 - DEFINIZIONE.....	10
ART. 18 - OBIETTIVI	10
ART. 19 - REQUISITI ENTE DEL TERZO SETTORE	10
ART. 20 - ITER PROCEDURALE.....	10
ART. 21 - INIZIATIVA DEL PRIVATO SOCIALE.....	12
ART. 22 - RISORSE PUBBLICO-PRIVATE	12
ART. 23 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE.....	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE.....	14
ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
ART. 26 - NORME DI RINVIO	14

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i rapporti di collaborazione previsti dagli artt. 55 e 56 del Dlgs. 117/2017 finalizzati all'attivazione di modelli organizzativi di amministrazione condivisa con Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del Dlgs 117/2017, non fondati sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi bensì sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubblico-private finalizzati alla programmazione e alla progettazione, in comune, di servizi e interventi secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
2. Il presente Regolamento potrà essere applicato dall'Ambito Distrettuale in forza di conforme deliberazione assunta dagli Organi competenti.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 comma 4 della Costituzione, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente Locale in materia di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017.
2. Il presente documento definisce, organizza e regola le procedure di co-programmazione e co-progettazione attivabili per le finalità di cui al precedente comma e per la sottoscrizione dei convenzionamenti con le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato.

ART. 3 - PRINCIPI

1. I principi che regolano i rapporti di collaborazione tra il Comune di Corsico e gli Enti del Terzo Settore nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente documento sono i seguenti:
 - a) solidarietà sociale;
 - b) sussidiarietà;
 - c) cooperazione;
 - d) efficienza, efficacia ed economicità;
 - e) omogeneità;
 - f) copertura finanziaria e patrimoniale;
 - g) responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;
 - h) pubblicità;
 - i) trasparenza;
 - j) imparzialità;
 - k) partecipazione;
 - l) parità di trattamento.

TITOLO II - GLI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

ART. 4 - TIPOLOGIE

1. Gli strumenti di collaborazione tra il Comune di Corsico e gli Enti del Terzo Settore sono:
 - a) la co-programmazione;
 - b) la co-progettazione;
 - c) il convenzionamento ex-art. 56 Dlgs 117/2017.

CAPO I - LA CO-PROGRAMMAZIONE

ART. 5 - DEFINIZIONE

1. La co-programmazione si sostanzia in un procedimento amministrativo partecipato e condiviso finalizzato alla definizione di un quadro di conoscenze dei bisogni del territorio, e delle successive possibili azioni generali da intraprendere per il loro soddisfacimento, frutto dell'interazione di tutti i soggetti coinvolti.

ART. 6 - OBIETTIVO

1. La co-programmazione, promuovendo il confronto tra pubblico e Privato Sociale, ha l'obiettivo di generare una lettura integrata dei bisogni in grado di superare la mera sfera amministrativa per diventare maggiormente operativa, anche agevolando processi di collaborazione sussidiaria in grado di attivare risorse materiali ed immateriali, di qualificare la spesa e di costruire politiche pubbliche condivise ed effettive.

ART. 7 - REQUISITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1. Sono ammessi alla co-programmazione gli Enti del Terzo Settore:
 - a) in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità professionale per l'affidamento di contratti pubblici di cui al Capo II del Dlgs. 36/2023 e privi di ulteriori cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - b) iscritte al RUNTS da almeno un anno in materia attinente a quella per la quale si candida;
 - c) in possesso di capacità, competenze ed esperienze nell'organizzazione e nella gestione di servizi e interventi attinenti all'ambito per il quale si candida.

ART. 8 - ITER PROCEDURALE

1. La co-programmazione è un procedimento amministrativo che si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) iniziativa;
 - b) pubblicità;
 - c) istruttoria;
 - d) conclusione.
2. Il procedimento può essere avviato solamente in una delle materie definite dalla Giunta Comunale la quale, con proprio atto, detta anche le relative linee d'indirizzo.
3. Il Dirigente del Settore competente per la materia oggetto di co-programmazione, nell'atto con il quale avvia il procedimento, approva l'Avviso di cui al successivo comma 4, nomina il Responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge 241/1990 e nomina i componenti di parte pubblica del tavolo di lavoro, tra cui anche un Segretario verbalizzante che dovrà documentare la fase istruttoria.

4. La seconda fase prende avvio con la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente, per almeno 15 giorni naturali consecutivi, di un Avviso contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) oggetto, con specifica indicazione dell'attività di interesse generale di riferimento;
 - b) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
 - c) requisiti dei partecipanti;
 - d) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
 - e) regime di pubblicità e trasparenza adottato.
5. La fase dell'istruttoria prevede l'attivazione operativa dei tavoli di lavoro, è presieduta dal Responsabile del procedimento e deve essere svolta con modalità e tempistiche improntate ai principi di efficienza ed efficacia. Al fine di fornire concretezza al procedimento, gli Enti del Terzo Settore partecipanti devono indicare un numero limitato di referenti, i quali devono essere rappresentativi e garantire continuità di presenza durante tutto il percorso di confronto. La decadenza, anche intervenuta durante il processo, di anche uno solo di tali requisiti non consente la prosecuzione della partecipazione al tavolo di lavoro da parte dell'Ente del Terzo Settore il quale verrà escluso dal Responsabile del procedimento.
6. L'Ente del Terzo Settore che non intenda più partecipare alla fase istruttoria è tenuto a trasmettere espressa rinuncia al Comune con modalità e tempistiche orientate alla leale collaborazione e al principio di correttezza e buona fede.
7. La conclusione del procedimento dev'essere formalizzata con specifico atto dirigenziale nel quale si prende atto della documentazione prodotta, tra cui i verbali degli incontri, e della relazione finale elaborata dal Responsabile del procedimento. Tale relazione deve indicare anche i piani locali e i programmi d'azione condivisi previsti per il successivo triennio da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale. Il verbale conclusivo deve dar conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni dei partecipanti.
8. La Giunta Comunale, entro 30 giorni, approva il documento triennale di co-programmazione emerso dal tavolo di lavoro o, se lo ritiene opportuno, fornisce mandato al Responsabile del procedimento di riaprire il confronto stabilendo ulteriori linee d'indirizzo.
9. La programmazione può essere aggiornata annualmente, con specifico atto di Giunta, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione maturate nel contesto territoriale di riferimento. Eventuali aggiornamenti devono essere comunicati agli Enti del Terzo Settore attivi nella fase iniziale di co-programmazione i quali possono esprimersi in merito.

CAPO II - LA CO-PROGETTAZIONE

ART. 9 - DEFINIZIONE

1. La co-progettazione è una metodologia ordinaria di lavoro che consente all'Ente Pubblico e al Terzo Settore, in ragione di una comunanza d'intenti, di lavorare insieme per definire servizi e interventi specifici che presuppongono una messa in comune di risorse nel rispetto delle prerogative di ognuno.

ART. 10 - OBIETTIVO

1. La co-progettazione è finalizzata alla soddisfazione di specifici bisogni afferenti ad una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Dlgs. 117/2017 mediante la

valorizzazione integrata di saperi, valori e risorse proprie dell'Ente Pubblico e del Terzo Settore.

ART. 11 - REQUISITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1. Sono ammessi alla co-progettazione gli Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità professionale per l'affidamento di contratti pubblici di cui al Capo II del Dlgs. 36/2023 ed assenza di ulteriori cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - b) iscrizione al RUNTS da almeno un anno in materia attinente a quella per la quale si candida;
 - c) possesso di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della co-progettazione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

ART. 12 - ITER PROCEDURALE

1. La co-progettazione è un procedimento amministrativo che si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) iniziativa;
 - b) pubblicità;
 - c) individuazione Ente/i partner;
 - d) istruttoria;
 - e) conclusione.
2. Di norma la co-progettazione è la naturale conseguenza dell'attivazione delle procedure di co-programmazione di cui al precedente Capo I, può essere richiesta dal Privato Sociale e può anche non riguardare interventi innovativi e sperimentali.
3. La fase dell'iniziativa prende avvio con Determinazione del Dirigente del Settore competente nella quale vengono approvati gli atti della procedura, tra cui anche l'Avviso pubblico, stabiliti gli obiettivi generali e specifici del progetto, la durata e le caratteristiche essenziali dello stesso, nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e indicato il CUP della procedura.
4. La seconda fase prende avvio con la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente, per almeno 15 giorni naturali consecutivi, dell'Avviso di cui al precedente comma 3 contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) oggetto e finalità del procedimento;
 - b) durata del partenariato;
 - c) quadro progettuale ed economico di riferimento, indicando in particolare l'insieme delle risorse di cui a successivo art. 14 messe a disposizione dal Comune di Corsico ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività;
 - d) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
 - e) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
 - f) criteri e modalità d'individuazione degli Enti partner, ivi compreso eventuali modalità di elaborazione di proposte progettuali unitarie frutto dell'integrazione tra le diverse idee sviluppate dai partecipanti;
 - g) termini di conclusione del procedimento.
5. All'Avviso possono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) progetto di massima;
 - b) schema di convenzione di cui al successivo art. 16;

- c) modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.
6. Alla scadenza dei termini dell'Avviso il Responsabile del Procedimento, alla presenza di almeno due testimoni, seleziona il/i soggetto/i partner da invitare alla successiva fase di co-progettazione con le modalità e mediante l'applicazione dei criteri prestabiliti. Di detta selezione deve essere redatto specifico verbale da approvarsi con successiva Determinazione Dirigenziale. Dell'esito della procedura è data informazione ai soggetti interessati e ai terzi mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.
 7. La fase istruttoria prende avvio con la convocazione, da parte del Responsabile del procedimento, dei tavoli di co-progettazione composti da personale dell'Ente in possesso di comprovate competenze ed esperienze professionali e dai rappresentanti degli Enti partners selezionati. In questa fase non è possibile modificare elementi salienti contenuti nell'Avviso pubblico. Oggetto di confronto può essere anche lo schema di convenzione di cui al successivo art. 16 al fine di addivenire ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni.
 8. La fase dell'istruttoria prevede l'attivazione operativa dei tavoli di lavoro, è presieduta dal Responsabile del procedimento e deve essere svolta con modalità e tempistiche improntate ai principi di efficienza ed efficacia. Al fine di fornire concretezza al procedimento, gli Enti del Terzo Settore partecipanti devono indicare i propri referenti, i quali devono essere rappresentativi e garantire continuità di presenza durante tutto il percorso di confronto. La decadenza, anche intervenuta durante il processo, di anche uno solo di tali requisiti non consente la prosecuzione della partecipazione al tavolo di lavoro da parte dell'Ente del Terzo Settore il quale verrà escluso dal Responsabile del procedimento.
 9. L'Ente del Terzo Settore che non intenda più partecipare alla fase istruttoria è tenuto a trasmettere espressa rinuncia al Comune con modalità e tempistiche orientate alla leale collaborazione e al principio di correttezza e buona fede.
 10. Nell'ipotesi in cui in sede di co-progettazione siano state presentate più proposte il RUP, con decisione adeguatamente ed oggettivamente motivata, può selezionare il progetto più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche rappresentate dall'Ente o, qualora previsto dall'Avviso, elaborare una proposta progettuale unitaria condivisa tra tutti i soggetti presenti al tavolo.
 11. La fase istruttoria si conclude sempre con provvedimento motivato del Dirigente il quale approva i verbali dei tavoli di lavoro, la relazione finale prodotta dal Responsabile del procedimento e, in caso di esito positivo, il progetto finale. Il verbale conclusivo deve dar conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.
 12. Successivamente all'approvazione del progetto finale, si procederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al successivo art. 16 finalizzata all'attivazione del rapporto di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata valutata idonea a soddisfare le finalità di interesse generale oggetto della procedura.

ART. 13 - INIZIATIVA DEL PRIVATO SOCIALE

1. La fase dell'iniziativa di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera a) può prendere avvio anche a seguito di specifica istanza da parte di un Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il richiedente deve formalizzare una proposta nella quale siano chiaramente indicate l'idea progettuale, le attività a loro rimesse, ivi comprese le risorse messe a disposizione, e le eventuali risorse pubbliche necessarie.

3. Alle proposte inammissibili, o comunque non procedibili, il Servizio comunale competente per materia fornisce risposta di diniego motivata nei termini previsti dalla Legge 241/1990.
4. In caso di accoglimento della proposta il Dirigente del Settore competente avvia il procedimento secondo la procedura prevista dal precedente art. 12.
5. L'Avviso di cui al comma 12 comma 4 deve contenere, in particolare, la documentazione presentata dall'Ente del Terzo Settore istante, le modalità di presentazione di eventuali altre proposte progettuali e i criteri di comparazione con eventuali proposte alternative.

ART. 14 - RISORSE PUBBLICO-PRIVATE

1. Le risorse messe a disposizione dal Comune di Corsico o dall'Ente del Terzo Settore per finanziare gli esiti del percorso di co-progettazione possono essere:
 - a) economiche, proprie o di altro Ente o soggetto;
 - b) messa in disponibilità gratuita di beni mobili e/o immobili;
 - c) messa in disponibilità gratuita di personale, proprio o di cui ci si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage, tirocinio, volontariato o altro ancora).
2. In ragione della natura giuridica della co-progettazione, e del rapporto di collaborazione che si attiva con il Privato Sociale, le risorse economiche comunali messe a disposizione sono da considerarsi contributo e devono essere predeterminate, preferibilmente in sede di Avviso di cui al precedente art. 12 comma 1 lettera b), sia nell'importo che nelle modalità di erogazione.
3. Nel caso di messa in disponibilità di beni mobili e/o immobili, la stessa deve essere valorizzata facendo riferimento a importi standard o di mercato.
4. L'assegnazione o la concessione d'immobili di proprietà comunale devono avvenire nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dalla legge e dalla regolamentazione interna dell'Ente.
5. Con riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL dell'Ente d'appartenenza, senza comunque possibilità alcuna di rimborsare loro detto importo neppure in forma forfettaria.

ART. 15 - RIMBORSI

1. Le spese sono rendicontabili sulla base del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto del progetto.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese rimborsabili sono le seguenti:
 - a) Spese per i volontari:
 - Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'ETS, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità;
 - Spese per l'acquisto di divise e di dispositivi di protezione individuale di cui al Dlgs 81/2008;
 - Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento professionale relativamente alle specifiche attività previste nella convenzione.
 - b) Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto di proprietà o in uso all'associazione, utilizzati in maniera esclusiva per le attività convenzionate:
 - Assicurazione e bollo;
 - Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio;
 - Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili;

- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica;
 - Pulizia esterna e sanificazione interna degli automezzi destinati al servizio;
- c) Spese logistiche connesse alle attività convenzionate:
- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali;
 - utenze di luce e gas, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali;
- d) Spese operative:
- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati esclusivamente per le attività convenzionate;
 - Spese di cancelleria utilizzate esclusivamente per le attività convenzionate;
- e) Spese generali dell'ETS, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate:
- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato;
 - Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - Spese per la sede.
3. La convenzione di cui al successivo art. 16 può limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso in base alla natura delle attività convenzionate.
4. L'IVA afferente agli acquisti e alle prestazioni di servizi legati alla gestione delle attività previste, costituendo un costo per l'Ente del Terzo Settore, potrà essere oggetto di rendicontazione ai fini della determinazione dell'importo del rimborso.

ART. 16 - FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

1. Al fine del presente Capo II la convenzione è l'accordo tra il Comune di Corsico e uno o più Enti del Terzo Settore con il quale si regolano i rapporti di collaborazione scaturiti dal percorso di co-progettazione.
2. La convenzione deve disciplinare almeno i seguenti elementi:
- a) l'oggetto del partenariato;
 - b) la durata del partenariato;
 - c) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 - d) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune di Corsico e da quelle offerte dagli Enti del Terzo Settore nel corso del procedimento, nonché a eventuali modalità di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari dell'intervento;
 - e) l'eventuale indicazione del numero e della qualifica professionale delle persone impegnate nel progetto;
 - f) l'eventuale definizione di standard organizzativi, nonché del contenuto, dell'entità e delle modalità dell'apporto del volontariato;
 - g) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli Enti del Terzo Settore, ivi comprese quelle a favore dei beneficiari delle prestazioni e quelle obbligatorie ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 117/2017 a tutela dei volontari;
 - h) i nominativi dei referenti indicati dalle parti, con indicazioni dei rispettivi compiti;
 - i) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese, con particolare riferimento alla previsione di rimborso delle spese per l'assicurazione di eventuale personale volontario;
 - j) le forme di verifica delle attività e di controllo qualitativo e quantitativo;
 - k) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
 - l) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.
 - m) le sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli Enti del Terzo Settore;

n) le modalità di risoluzione del rapporto.

CAPO III - IL CONVENZIONAMENTO EX-ART. 56 DLGS. 117/2017

ART. 17 - DEFINIZIONE

1. Il convenzionamento previsto dal presente Capo III si configura, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990, come "accordo precdimentale" attraverso il quale s'instaurano rapporti tra il Comune di Corsico e Associazioni di Promozione Sociale, o Organizzazioni di Volontariato, finalizzati all'attuazione d'iniziativa sociali in grado di generare una rilevante ricaduta in termini d'interesse pubblico.

ART. 18 - OBIETTIVI

1. La gestione di attività o servizi sociali d'interesse generale mediante convenzionamento con Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato è finalizzato:

- a) al raggiungimento di finalità sociali collettive;
- b) alla promozione e la valorizzazione della cultura del dono, dell'impegno civico e dello spirito di comunità;
- c) al perseguimento di obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità;

ART. 19 - REQUISITI DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

1. Possono stipulare convenzioni ai sensi del presente Capo III le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV):

- a) in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità professionale per l'affidamento di contratti pubblici di cui al Capo II del Dlgs. 36/2023 e privi di ulteriori cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) iscritte al RUNTS da almeno sei mesi in materia attinente a quella per la quale si candida;
- c) in possesso di adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

ART. 20 - ITER PROCEDURALE

1. Il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione dei partners con cui convenzionarsi si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) iniziativa;
- b) pubblicità;
- f) individuazione del/dei partner;
- c) istruttoria;
- d) conclusione.

2. La fase dell'iniziativa può essere avviata solamente per procedimenti inerenti attività o servizi sociali d'interesse generale, e non pertanto per tutti quelli previsti dall'art. 5 del Dlgs. 117/2017.

3. La Giunta Comunale può, con proprio atto, stabilire linee d'indirizzo in merito alle materie da ritenersi prioritariamente oggetto di rapporto convenzionale con Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato.

4. I Dirigenti, all'interno delle proprie prerogative gestionali, per i Settori di propria competenza possono sempre attivare le disposizioni previste nel presente Capo III, approvando specifica determinazione di avvio del procedimento all'interno della quale deve essere:
 - a) fornita adeguata motivazione sul mancato ricorso alle tradizionali procedure di affidamento, mettendo in luce in particolare le ragioni di preferenza del rapporto convenzionale con il volontariato in termini di "maggior favore rispetto al ricorso al mercato", intendendo per ciò non una mera valutazione economica bensì un'analisi complessiva sugli effetti e sugli impatti sociali della diversa tipologia di gestione;
 - b) approvato l'Avviso pubblico della procedura;
 - c) nominato il Responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge 241/1990.
5. La seconda fase prende avvio con la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente, per almeno 15 giorni naturali consecutivi, di un Avviso contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) oggetto e finalità del procedimento;
 - b) durata del convenzionamento;
 - c) prestazioni richieste e modalità di erogazione delle stesse;
 - d) quadro economico di riferimento, indicando in particolare l'insieme delle risorse di cui a successivo art. 22 messe a disposizione dall'Ente ed utilizzabili nell'eventuale esecuzione delle attività di progetto.
 - e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
 - f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento dello stesso;
 - g) criteri e modalità d'individuazione dell'Associazione di Promozione Sociale o dell'Organizzazione di Volontariato da convenzionare, con particolare riferimento a quelli previsti al successivo comma 6;
 - h) termini di conclusione del procedimento.
6. I criteri preferenziali di selezione dei soggetti, e delle relative proposte progettuali, devono in particolare valorizzare:
 - a) il radicamento nel territorio e il legame organico con la comunità locale corsichese finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
 - b) la solidità del bilancio;
 - c) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - d) la certificazione delle competenze degli Operatori coinvolti;
 - e) le modalità di qualificazione organizzativa del lavoro.
7. All'Avviso possono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) progetto di massima;
 - b) schema di convenzione;
 - c) modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.
8. Alla scadenza dei termini dell'Avviso il Responsabile del Procedimento, alla presenza di almeno due testimoni, seleziona il soggetto da convenzionare con le modalità e mediante l'applicazione dei criteri prestabiliti. Nell'ipotesi in cui siano state presentate più proposte progettuali il RUP, con decisione adeguatamente ed oggettivamente motivata, può selezionare il progetto più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche rappresentate dall'Ente o, qualora previsto dall'Avviso, convenzionare più soggetti.
9. Di detta selezione deve essere elaborato specifico verbale da approvarsi mediante Determinazione Dirigenziale. Dell'esito della procedura è data informazione ai soggetti

interessati e ai terzi mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.

10. La fase istruttoria, finalizzata alla definizione di dettaglio del documento convenzionale, prende avvio con la convocazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell'Associazione di Promozione Sociale o dell'Organizzazione di Volontariato scelta. In questa fase non è possibile modificare elementi salienti dello schema di convenzione contenuti nell'Avviso pubblico ma solamente trattare modalità attuative dello stesso.
11. Al fine di fornire efficacia ed efficienza al procedimento, il Privato Sociale selezionato deve garantire piena disponibilità alla definizione del testo definitivo della convenzione che, di norma, deve essere sottoscritto entro 30 giorni dalla prima convocazione di cui al precedente comma 10. Il Responsabile del procedimento può stabilire un allungamento dei termini per eccezionali ragioni debitamente documentate e motivate. In ogni caso il procedimento deve terminarsi, anche negativamente, entro massimo 60 giorni.
12. Qualora il termine di sottoscrizione della convenzione non fosse rispettato per cause derivanti dall'Associazione di Promozione Sociale o dell'Organizzazione di Volontariato selezionato, il Responsabile del procedimento può avviare una nuova fase istruttoria con un diverso Operatore partecipante alla procedura.
13. Il soggetto privato che, pur selezionato, non intenda partecipare o proseguire nella fase istruttoria è tenuto a trasmettere espressa rinuncia al Comune con modalità e tempistiche orientate alla leale collaborazione e al principio di correttezza e buona fede.
14. La fase istruttoria si conclude sempre con provvedimento motivato del Dirigente competente il quale approva i verbali, la relazione finale prodotta dal Responsabile del procedimento e, in caso di esito positivo, lo schema definitivo di convenzionamento. Il verbale conclusivo deve dar conto delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

ART. 21 - INIZIATIVA DEL PRIVATO SOCIALE

1. La fase dell'iniziativa di cui al precedente art. 20 comma 1 lettera a) può anche prendere avvio mediante istanza di una Associazione di Promozione Sociale o di un'Organizzazione di Volontariato in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 19.
2. In tale ipotesi il richiedente deve formalizzare una proposta nella quale siano chiaramente indicate l'idea progettuale, le attività loro rimesse ivi comprese le risorse messe a disposizione, e le eventuali risorse pubbliche necessarie.
3. Alle proposte inammissibili, o comunque non procedibili, il Servizio competente fornisce risposta di diniego motivata nei termini previsti dalla Legge 241/1990.
4. In caso di accoglimento della proposta il Dirigente del Settore competente avvia il procedimento secondo la procedura prevista dal precedente art. 20.
5. L'Avviso deve contenere, in particolare, la documentazione presentata dall'Operatore istante, le modalità di presentazione di eventuali altre proposte progettuali e i criteri di comparazione con eventuali proposte alternative.

ART. 22 - RISORSE PUBBLICO-PRIVATE

1. Le risorse messe a disposizione dalle parti per finanziare l'attività oggetto di convenzione possono essere:
 - a) economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
 - b) messa in disponibilità gratuita di beni mobili e/o immobili;
 - c) messa in disponibilità gratuita di personale, proprio o di cui ci si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).
2. In ragione della natura giuridica del rapporto convenzionale previsto dall'art. 56 del Dlgs.

- 117/2017, le risorse economiche comunali messe a disposizione sono da considerarsi contributo e devono essere predeterminate, preferibilmente in sede di Avviso di cui al precedente art. 20 comma 1 lettera b), sia nell'importo che nelle modalità di erogazione.
3. Nel caso di messa in disponibilità di beni mobili e/o immobili, la stessa deve essere valorizzata facendo riferimento a importi standard o di mercato.
 4. L'assegnazione o la concessione d'immobili di proprietà comunale devono avvenire nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dalla legge e dalla regolamentazione interna dell'Ente vigente.
 5. Con riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL dell'Ente d'appartenenza, senza comunque possibilità alcuna di rimborsare loro detto importo, neppure in forma forfettaria.

ART. 23 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione deve disciplinare almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto;
 - b) la durata;
 - c) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 - d) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalle parti, nonché eventuali modalità di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari dell'intervento;
 - e) l'indicazione del numero e della qualifica professionale delle persone impegnate nel progetto;
 - f) l'eventuale definizione di standard organizzativi, nonché del contenuto, dell'entità e delle modalità dell'apporto del volontariato;
 - g) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge
 - h) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - i) i nominativi dei referenti indicati dalle parti, con indicazioni dei rispettivi compiti;
 - j) le garanzie e le coperture assicurative richieste, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 18 del Dlgs. 117/2017 a tutela dei volontari;
 - k) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alle coperture assicurative di cui al punto precedente
 - l) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.
 - m) le forme di verifica delle attività e di controllo qualitativo e quantitativo;
 - n) le sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'Associazione di Promozione Sociale o dell'Organizzazione di Volontariato;
 - o) le modalità di risoluzione del rapporto;

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale con cui viene approvato ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Regolamenti”.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e disapplicate tutte le norme interne in contrasto o incompatibili con esso.

ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Eventuali procedure di collaborazione con Enti del Terzo Settore, Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato sino ad oggi avviate, o quelle in corso di perfezionamento, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di rapporti tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore.



CITTA' DI CORSICO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CORSICO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 17/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente
SERVIZI
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale



**CITTA'
DI CORSICO**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
CORSICO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Sulla presente proposta di deliberazione n. 3504/2024, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE** di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti
ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 17/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(CRIMELLA CRISTIANO)
con firma digitale